



Parco Nazionale dell'Asinara
Area Marina Protetta "Isola dell'Asinara"



DISCIPLINARE
DEL PARCO NAZIONALE DELL'ASINARA
ANNO 2016

Attività consentite dal D.P.R. del 03 ottobre 2002 e dal Piano del Parco anno 2010.

Approvato con Delibera n. 17 del 19 Aprile 2016 del
Consiglio Direttivo dell'Ente Parco Nazionale dell'Asinara



Parco Nazionale dell'Asinara
Area Marina Protetta "Isola dell'Asinara"

Art. 1	Disciplinare del Parco Nazionale dell'Asinara anno 2016.....	3
Art. 2	Accesso al Parco	3
Art. 3	Visita guidata con automezzo	3
Art. 4	Visita guidata a piedi o in bicicletta.....	4
Art. 5	Visita libera	4
Art. 6	Arrampicata sportiva.....	4
Art. 7	Trasporto turistico sperimentale con conducente.....	5
Art. 8	Nuove forme sperimentali di fruizione	5
Art. 9	Prescrizioni per gli automezzi	5
Art. 10	Durata del servizio	6
Art. 11	Istanza per l'ottenimento dell'autorizzazione	6
Art. 12	Corrispettivi per il rilascio dell'autorizzazione, diritti di segreteria e rimborso spese.....	7
Art. 13	Obblighi dei titolari di autorizzazione.....	7
Art. 14	Accertamento dell'assolvimento degli obblighi dei titolari	8
Art. 15	Attività di Educazione Ambientale e Sviluppo Sostenibile	8
Art. 16	Disciplina delle attività di ricerca scientifica	9
Art. 17	Attività di tirocinio universitario e tesi di laurea.....	10
Art. 18	Disciplina delle attività di riprese fotografiche, cinematografiche e televisive	10
Art. 19	Introduzione cani e gatti e altri animali da compagnia	11
Art. 20	Divieto di transito notturno con autoveicoli.....	11
Art. 21	Divieto di fumo e deposito rifiuti.....	11
Art. 22	Sospensioni e revoca delle autorizzazioni.....	12
Art. 23	Coordinate Bancarie e indirizzi di riferimento.....	12
Art. 24	Composizione del documento	12



Parco Nazionale dell'Asinara
Area Marina Protetta "Isola dell'Asinara"

Art. 1 Disciplinare del Parco Nazionale dell'Asinara anno 2016

1. Il presente disciplinare stabilisce le modalità di svolgimento delle visite e delle attività all'interno del Parco Nazionale dell'Asinara, nel rispetto della disciplina generale delle attività consentite dal D.P.R del 03 ottobre 2002 e dal Piano del Parco, in vigore dal 15 giugno 2010. Il presente disciplinare ha validità per l'anno solare 2016, nelle more della pubblicazione del Regolamento del Parco.

Art. 2 Accesso al Parco

1. L'accesso al Parco è libero.
2. I servizi di visita al Parco sono effettuati da operatori autorizzati dal Parco.
3. Gli operatori del Parco sono riconoscibili attraverso idoneo tesserino di riconoscimento.
4. Gli operatori delle attività turistiche sono tenuti ad accompagnare i visitatori per tutta la durata della visita, indicando le informazioni normative e il comportamento da tenere all'interno del Parco.
5. Prima di richiedere l'autorizzazione, gli operatori devono essere già in possesso di tutti i nulla osta e autorizzazioni richiesti dalla normativa vigente in merito all'attività che intendono svolgere.
6. L'accesso al Parco è consentito solo negli approdi del molo di Fornelli, del molo di Cala Reale e del molo di Cala d'Oliva, salvo specifiche autorizzazioni da parte dell'Ente Parco.
7. In tutto il territorio del Parco è vietato il transito di tutti i veicoli motorizzati, se non espressamente autorizzati dall'Ente Parco.
8. Il titolare dell'autorizzazione all'accesso e al transito con qualsiasi veicolo sul Parco Nazionale dell'Asinara si assume qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone o cose nello svolgimento della propria attività e nella circolazione sulle strade cementate e sterrate dell'isola Asinara. Con il rilascio dell'autorizzazione il titolare della stessa solleva l'Ente Parco da qualsiasi responsabilità civile e penale.

Art. 3 Visita guidata con automezzo

1. Per visita guidata si intende la visita su un automezzo autorizzato dal Parco, con l'obbligo a bordo di una Guida esclusiva del Parco, di cui all'elenco pubblicato annualmente nel sito istituzionale del Parco.
2. Sono ammesse le seguenti tipologie di visite guidate:
 - a. con mezzo fuoristrada, cioè autovetture di categoria M1 come indicato dal Codice della Strada, art. 47, comma 2, lett. b (veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente). Autorizzabili max 1 fuoristrada;
 - b. con autoveicolo con capienza superiore a 8 persone con lunghezza non superiore a 8 m. Autorizzabili max 4 autoveicoli;
 - c. con trenino gommato con capienza fino a 54 persone. Tutte le autorizzazioni disponibili sono state rilasciate nell'anno 2015.
 - d. con carrozze trainate da cavalli.
 - e. autoveicolo elettrico a 4 ruote.
3. Gli automezzi in uso per la visita guidata devono essere omologati agli standard europei sulle emissioni inquinanti almeno EURO 3.
4. A partire dall'anno 2020 tutti i mezzi dovranno essere a trazione con tecnologia ibrida.
5. Nel caso di carrozze trainate da cavalli queste devono rispondere ai requisiti tecnici e alle norme previste dal codice della strada. Il conducente deve rispondere ai requisiti per la guida dei veicoli e per la conduzione degli animali previsti dalla normativa vigente. E' vietato introdurre cavalli alloctoni sul Parco.



Parco Nazionale dell'Asinara
Area Marina Protetta "Isola dell'Asinara"

6. Durante il periodo di autorizzazione deve essere garantito il servizio anche con un solo passeggero a bordo.
7. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per le attività indicate al precedente comma 2 lett. a, b, c, godono di titolo preferenziale gli operatori con i seguenti requisiti:
 - a. Utilizzo di veicoli con motori elettrici;
 - b. Utilizzo di automezzi omologati euro 5;
 - c. Data immatricolazione dell'automezzo;
 - d. Aver già svolto attività con ausilio dell'automezzo per attività di visita guidata nel territorio del Parco;
8. Il termine massimo per la presentazione delle istanze è fissato per il 20 maggio 2016.
9. L'Ente Parco provvederà anche in data successiva al 20 maggio 2016 al rilascio di ulteriori autorizzazioni e comunque fino al raggiungimento del numero di autorizzazioni previste dal presente Disciplinare.

Art. 4 Visita guidata a piedi o in bicicletta

1. Le imprese o le associazioni che svolgono attività commerciale e intendono organizzare visite guidate a piedi o in bicicletta sul territorio del Parco Nazionale dell'Asinara devono essere autorizzate dall'Ente e devono obbligatoriamente disporre di una guida esclusiva del Parco.
2. Possono altresì svolgere la loro attività di tipo professionale, pertanto non propriamente strutturata come attività di impresa, tutte le guide esclusive del Parco che accompagnano persone singole o gruppi assicurando la necessaria assistenza tecnica nella visita di ambienti naturali e semi-naturali del Parco stesso.

Art. 5 Visita libera

1. La visita libera può essere svolta:
 - a. a piedi;
 - b. con biciclette di proprietà, sulla strada cementata e i sentieri del Parco;
 - c. altri mezzi ecologici autorizzati dal Parco;
 - d. con l'ausilio di mezzi e attrezzatura a noleggio nel territorio del Parco quali:
 - i. biciclette normali ed elettriche;
 - ii. autoveicoli elettrici a 4 ruote. Autorizzabili max 6 automezzi a Cala Reale e max 6 automezzi a Fornelli;
 - iii. cavallo;
 - iv. canoe o piccole imbarcazioni a vela per la visita dell'Area Marina Protetta.
2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per le attività indicate al precedente comma 1 d, godono di titolo preferenziale le attività con i seguenti requisiti:
 - a. garanzia del servizio anche nel periodo invernale;
 - b. data di costruzione dei mezzi.

Art. 6 Arrampicata sportiva

1. Per arrampicata sportiva si intende l'inerpicarsi su massi, blocchi e/o falesie, nelle aree appositamente designate dall'Ente Parco.
2. L'attività di arrampicata è concessa alle imprese e alle associazioni che svolgono attività commerciale e ai liberi professionisti, purché guide esclusive del Parco. Saranno attivate Autorizzabili max 2.
3. Il rilascio dell'autorizzazione all'arrampicata non contempla le visite guidate o altri tipi di attività, che sono autorizzate a parte.
4. L'autorizzazione rilasciata, consente, a piedi o con l'ausilio di mezzi a motore o elettrici, di raggiungere esclusivamente le vie di arrampicata. Il percorso, dai punti di partenza di Fornelli e



Parco Nazionale dell'Asinara
Area Marina Protetta "Isola dell'Asinara"

Cala Reale per raggiungere le vie di arrampicata, è indicato dall'Ente Parco in allegato all'autorizzazione.

5. L'Ente Parco può interdire le aree prescelte per la suddetta attività, a tempo indeterminato o limitate nel tempo (ad esempio periodo riproduttivo di una o più specie), queste misure saranno formalizzate in speciali atti pubblicizzati completi di adeguata cartografia.

6. L'attività di arrampicata sportiva nel Parco Nazionale dell'Asinara sarà regolamentata da apposito disciplinare adottato dall'Ente Parco.

7. Le procedure per l'assegnazione delle attività saranno disciplinate con apposito atto dell'Ente Parco, solo a conclusione di tutte le procedure di autorizzazione e di messa in sicurezza delle aree prescelte e indicate per le attività su citate.

Art. 7 Trasporto turistico sperimentale con conducente

1. Il trasporto turistico sperimentale con conducente è ammesso per le seguenti tratte:
 - a. tratta Fornelli - Cala Reale - Cala d'Oliva: Limite massimo n. 5 automezzi con i seguenti requisiti: persone trasportabili oltre 8 massimo 21;
 - b. tratta Cala d'Oliva – Cala Sabina: Limite massimo n. 2 automezzi con i seguenti requisiti: persone trasportabili oltre 8 massimo 21;
2. Gli autoveicoli per trasporto turistico sperimentale con conducente devono essere omologati agli standard europei sulle emissioni inquinanti almeno EURO 3, in possesso di sistema di aria condizionata e accessibilità per persone con disabilità.
3. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per le attività di trasporto turistico sperimentale con conducente, godono di titolo preferenziale i mezzi che posseggono i seguenti requisiti:
 - a. autoveicoli a trazione elettrica;
 - b. utilizzo di automezzi omologati Euro 5;
 - c. data di immatricolazione dell'automezzo.
 - d. autorizzazione posseduta negli anni precedenti al 2016;
4. Durante il periodo di autorizzazione il mezzo deve garantire il servizio anche con un solo passeggero.
5. Il termine massimo per la presentazione delle istanze è fissato per il 20 maggio 2016.
6. L'Ente Parco provvederà anche in data successiva al 20 Maggio 2016 al rilascio di ulteriori autorizzazioni e comunque fino al raggiungimento del numero di autorizzazioni previste dal presente Disciplinare.

Art. 8 Nuove forme sperimentali di fruizione

1. Potranno essere proposte nuove forme sperimentali di che saranno prese in considerazione e valutate dall'Ente Parco.

Art. 9 Prescrizioni per gli automezzi

1. Durante le escursioni giornaliere i mezzi adibiti al trasporto turistico non dovranno sostare sulla carreggiata in cemento.
2. La sosta degli autoveicoli è consentita presso le seguenti aree:
 - a. Fornelli Molo presso l'apposito parcheggio;
 - b. Fornelli Carcere presso area campo sportivo;
 - c. Campo Perdu presso Caserma Monda;
 - d. Cala Reale presso piazzale sterrato fianco Centro Visite o area parcheggio presso Porto;
 - e. Cala d'Oliva presso darsena interna;
 - f. Cala d'Oliva presso campo sportivo.
3. I visitatori dovranno essere condotti presso l'apposito parcheggio di partenza delle visite guidate.



Parco Nazionale dell'Asinara
Area Marina Protetta "Isola dell'Asinara"

4. Durante la sosta e la fermata dovrà essere lasciata sgombra la carreggiata e dovranno essere spenti i motori.
5. È vietata la sosta nello spazio antistante il Centro Visite di Fornelli, e in tutta la zona di Cala Reale (vedere *allegato C*).
6. È vietata la sosta e il transito nello spazio antistante il Molo di Fornelli e Cala Reale durante le operazioni di sbarco ed imbarco dei passeggeri.
7. La velocità degli automezzi deve essere moderata e rispettosa degli altri mezzi, delle persone e degli animali.
8. Solo ed esclusivamente per i trenini gommati è consentita la fermata temporanea per lo scarico sullo spazio antistante il molo di Fornelli.

Art. 10 Durata del servizio

1. Ogni tipologia di servizio dovrà essere garantita per 6 (sei) mesi, dal mese di Aprile al mese di Settembre. Per i successivi 6 (sei) mesi il servizio giornaliero dovrà essere garantito da almeno un operatore, con apposita turnazione proposta dagli operatori approvata dall'Ente Gestore. Qualora non vi sia accordo fra gli operatori sarà l'Ente Gestore ad organizzare la turnazione.

Art. 11 Istanza per l'ottenimento dell'autorizzazione

1. Ai sensi delle Norme di Attuazione del Piano del Parco, l'autorizzazione si intende esclusivamente rilasciata al transito dei mezzi motorizzati all'interno del Parco.
2. Le autorizzazioni rilasciate sulla base del presente disciplinare avranno validità di anni 4 (quattro).
3. Gli operatori interessati ad esercitare attività di fruizione nel Parco, devono presentare apposita istanza presso gli uffici dell'Ente Parco, mediante l'utilizzo della modulistica *allegato A* al presente Disciplinare 2016.
4. All'istanza (*vedi allegati*) in marca da bollo da € 16,00 (DM 20/08/1992 e successive modificazioni) devono essere allegati i seguenti documenti:
 - a. Nuovo operatore:
 - i. copia della carta di circolazione ove prevista;
 - ii. copia del documento di identità del titolare dell'istanza.
 - b. Operatore che effettua rinnovo: i documenti solo se differenti dagli anni precedenti.
5. L'Ente Parco si riserva la facoltà di richiedere integrazioni e copie dei documenti utili al rilascio della autorizzazione.
6. Le autorizzazioni saranno rilasciate al singolo automezzo.
7. La durata del servizio coincide con quella della autorizzazione.
8. L'autorizzazione dovrà essere richiesta almeno 10 giorni prima dell'effettivo inizio dell'attività.
9. L'istanza (*allegato A*) deve essere compilata per singola attività svolta. All'interno del modulo predisposto dall'Ente Parco possono essere indicati più mezzi facenti parte delle categorie indicate all'art. 3 comma 2.
10. L'autorizzazione annuale ha validità fino al 31 dicembre 2016 in attesa di approvazione del Regolamento del Parco.
11. Prima del rilascio dell'autorizzazione l'Ente Parco, provvederà all'esame del mezzo, al fine di verificare le caratteristiche richieste dal Disciplinare.
12. Al termine della verifica dell'istanza, l'Ente Parco comunicherà a mezzo di posta elettronica, i corrispettivi da versare.
13. Il corrispettivo deve essere versato prima del rilascio dell'autorizzazione.
14. Allo scadere dell'autorizzazione quinquennali concesse, non saranno più autorizzazioni ai mezzi inferiore a tutti i mezzi omologati agli standard europei sulle emissioni inquinanti EURO 3.

Parco Nazionale dell'Asinara
Area Marina Protetta "Isola dell'Asinara"

Art. 12 Corrispettivi per il rilascio dell'autorizzazione, diritti di segreteria e rimborso spese

1. L'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di fruizione terrestre viene rilasciata a fronte del pagamento di un corrispettivo calcolato in base al "numero delle persone trasportabili dal mezzo", come dichiarato nell'istanza.
2. Nel caso di mezzi con l'obbligo di guida esclusiva a bordo, il conteggio delle persone trasportabili deve essere effettuato escludendo i posti occupati dalle guide.
3. Le Guide Esclusive del Parco e gli Educatori Ambientali riconosciuti dall'Ente Parco ed pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente Parco, durante lo svolgimento dell'attività sui mezzi autorizzati, hanno diritto al trasporto gratuito.
4. I corrispettivi per il rilascio dell'autorizzazione, comprendenti i rimborsi spese e diritti di segreteria, sono rispettivamente:

a. Autoveicoli elettrici:

	autorizzazione annuale per nuovo operatore	autorizzazione per rinnovo annuale
per numero di posti a sedere	€ 30,00	€ 10,00

b. autoveicoli:

	autorizzazione annuale per nuovo operatore	autorizzazione per rinnovo annuale
per numero di posti a sedere	€ 100,00	€ 30,00

c. nolo canoe:

mezzo di trasporto	autorizzazione annuale
per n° di canoe o simili	€ 20

d. nolo biciclette: attraverso bando pubblico.

5. I corrispettivi annuali per le attività con autorizzazione quinquennale devono essere versati entro il 31 Gennaio di ogni anno, pena la decadenza dell'autorizzazione.
6. I corrispettivi per il rilascio dell'autorizzazione i cui importo sono superiore a € 2.000,00 potranno essere versati in rate mensili. La prima rata dovrà essere versato in ogni caso prima del rilascio dell'autorizzazione. L'intero importo dovrà essere versato entro e non oltre il 30 settembre dell'anno di riferimento. A garanzia dell'importo dovuto la ditta è tenuta a stipulare a favore dell'Ente idonea polizza fidejussoria.
7. L'autorizzazione sarà rilasciata solo dopo la comunicazione di avvenuto pagamento da parte dell'Istituto di credito dell'Ente Parco.
8. Gli importi e diritti di segreteria di tutte le attività contemplate dal regolamento e dal disciplinare, saranno aggiornati all'anno solare di riferimento.

Art. 13 Obblighi dei titolari di autorizzazione

1. Ogni titolare di autorizzazione deve obbligatoriamente compilare un apposito registro

Parco Nazionale dell'Asinara
Area Marina Protetta "Isola dell'Asinara"

- presenze, rilasciato e vidimato dal Parco all'atto della consegna dell'autorizzazione richiesta.
2. Il titolare dell'autorizzazione deve annotare nel registro:
 - a. data;
 - b. percorso effettuato;
 - c. nominativi delle guide e/o dei conduttori;
 - d. numero delle persone trasportate;
 - e. provenienza;
 - f. eventuali note.
 3. Il registro dovrà essere consegnato alla fine di ogni periodo di autorizzazione agli uffici dell'Ente Parco entro il 30 Novembre di ogni anno.
 4. La non compilazione o la non consegna del registro delle presenze, pregiudica il rilascio di autorizzazioni per periodi successivi e determina la decadenza dell'autorizzazione.
 5. I dati contenuti nei registri saranno utilizzati esclusivamente dall'Ente Parco per le finalità istituzionali.
 6. Il titolare di autorizzazione è obbligato a comunicare attraverso apposito modulo (allegato A) il programma giornaliero delle attività proposte e i relativi costi dei servizi offerti. Tutti i dati comunicati verranno pubblicati in una apposita area del sito istituzionale dell'Ente Parco.
 7. Il titolare della autorizzazione è tenuto alla identificazione del mezzo attraverso apposito adesivo fornito dall'Ente Parco.
 8. Tutto il materiale di promozione di ciascun servizio all'interno del Parco Nazionale andrà soggetto alla preventiva approvazione dell'Ente.
 9. È fatto espresso divieto di cedere, ovvero di subappaltare, anche in parte il servizio oggetto dell'autorizzazione rilasciato dall'Ente Parco.
 10. Il titolare dell'autorizzazione, è tenuto a comunicare tempestivamente all'Ente eventuali variazioni relative alla propria sede legale, nonché qualsiasi modifica del proprio assetto societario o dell'attività oggetto di autorizzazione.
 11. Sono a carico del titolare tutte le altre autorizzazioni necessarie per l'espletamento dei servizi proposti.
 12. Tutti i titolari di autorizzazione per la fruizione del Parco, hanno l'obbligo di controllare le aree in cui stazionano e bivaccano i propri clienti, ed informare del divieto di deposito di rifiuti presso i Centri Visita del Parco.

Art. 14 Accertamento dell'assolvimento degli obblighi dei titolari

1. L'Ente Parco si riserva la facoltà di procedere, in qualunque momento, alla verifica del rispetto, da parte del titolare, degli obblighi relativi al presente disciplinare.
2. Per l'intera durata della autorizzazione, i mezzi dovranno essere utilizzati solo per le attività dichiarate al momento dell'istanza.
3. È facoltà del Parco richiedere variazioni degli orari, delle frequenze e dei percorsi, per far fronte ad eventuali esigenze di tutela ambientale.
4. Scaduti i termini di autorizzazione l'autoveicolo deve essere allontanato dal territorio del Parco.

Art. 15 Attività di Educazione Ambientale e Sviluppo Sostenibile

1. Nel Parco Nazionale dell'Asinara l'attività di Educazione Ambientale e allo Sviluppo Sostenibile è consentita previa autorizzazione dell'Ente Parco. L'attività potrà svolgersi anche con patrocinio dell'Ente Parco con o senza oneri finanziari a suo carico.
2. La richiesta di autorizzazione (*Allegato B*) per lo svolgimento dell'attività di Educazione Ambientale e allo Sviluppo Sostenibile deve indicare:
 - a. relazione generale dell'attività;



Parco Nazionale dell'Asinara
Area Marina Protetta "Isola dell'Asinara"

- b. tipologia e obiettivi dell'attività;
 - c. periodo e luogo dove si svolge l'attività;
 - d. curriculum vitae del personale coinvolto;
 - e. costi che dovranno sostenere i fruitori;
3. Il documento deve essere inviato anche in formato elettronico editabile all'indirizzo di posta: parco@asinara.org, indicando in oggetto la dicitura "attività di EA&SS – versione editabile –(nome della ditta/impresa/associazione)"
4. Tutte le attività autorizzate saranno inserite in una apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente Parco.
5. Nei mezzi motorizzati coinvolti nelle attività del cosiddetto "Laboratorio della Conoscenza", promosso dall'Ente Parco, non è obbligatoria la presenza della Guida Esclusiva del Parco sui mezzi di trasporto.

Art. 16 Disciplina delle attività di ricerca scientifica

1. Nel Parco la ricerca scientifica è consentita previa autorizzazione dell'Ente Parco. L'attività potrà svolgersi anche con patrocinio dell'Ente Parco con o senza oneri finanziari a suo carico.
2. La richiesta di autorizzazione per lo svolgimento delle attività di ricerca scientifica deve contenere i curriculum vitae del ricercatore e degli eventuali collaboratori che partecipano attivamente alla ricerca, e una relazione esplicativa inerente a:
 - a. Tipo di attività e obiettivi della ricerca;
 - b. parametri analizzati;
 - c. area oggetto di studio e piano di campionamento, con localizzazione delle stazioni di prelievo e di analisi;
 - d. mezzi ed attrezzature utilizzati ai fini del prelievo e delle analisi;
 - e. tempistica della ricerca e personale coinvolto.
3. Il prelievo di organismi e campioni e' consentito per soli motivi di studio, previa autorizzazione dell'Ente Parco.
4. Le autorizzazioni di cui al comma 1 sono rilasciate esclusivamente a fronte di una dichiarazione di impegno del richiedente a fornire all'Ente Parco una relazione tecnico-scientifica sull'attività svolta e sui risultati della ricerca, nonché copia delle pubblicazioni risultate dagli studi effettuati in cui dovrà essere citata la collaborazione con l'Ente Parco. Dovrà essere inoltre rilasciato all'Ente Parco il consenso di utilizzare, per finalità istituzionali, i dati scaturiti dalle ricerche, con il solo vincolo di citazione della fonte.
5. La richiesta di autorizzazione ad eseguire l'attività di ricerca scientifica deve essere presentata almeno 30 giorni prima della data prevista di inizio attività;
6. Per l'attività di cui al comma 1, l'Ente Parco potrà indicare un proprio collaboratore per il coordinamento organizzativo e logistico della ricerca.
7. Per le ricerche scientifiche in corso all'entrata in vigore del presente regolamento e non in regola con le sue disposizioni dovrà essere presentata ai fini della regolarizzazione entro il termine massimo di novanta giorni la richiesta di autorizzazione di cui al comma 2.
8. Nell'ambito dei programmi di ricerca scientifica per le finalità di monitoraggio e gestione del Parco, specifici incarichi possono essere affidati a istituti, enti, associazioni o organismi esterni, nonché ad esperti di comprovata specializzazione nei modi di legge.
9. Le attività di ricerca sono, di norma, realizzate attraverso convenzioni con Università o altri soggetti pubblici e privati dotati di specifica e riconosciuta competenza.
10. L'Ente Parco può autorizzare enti ed istituzioni alla raccolta di campioni di fauna, flora, minerali, rocce, per attività didattiche e scientifiche, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia di accesso alle risorse genetiche e di prelievo di specie di interesse conservazionistico.
11. Il documento deve essere inviato anche in formato elettronico editabile all'indirizzo di posta: parco@asinara.org, indicando in oggetto la seguente dicitura "Titolo della ricerca – Nome del Struttura

Parco Nazionale dell'Asinara
Area Marina Protetta "Isola dell'Asinara"

di ricerca di riferimento ”.

Art. 17 Attività di tirocinio universitario e tesi di laurea

1. L'Ente Parco, in accordo con i Dipartimenti universitari interessati, può stipulare apposita convenzione per lo svolgimento di tirocinio inerente il corso di laurea dei propri studenti e tesi di laurea.

2. Gli interessati dovranno far pervenire all'Ente Parco espressa richiesta a firma del relatore di tesi o tutor scientifico di tirocinio corredata da un sintetico programma di ricerca o in cui vengano precisati almeno i seguenti elementi:

- a. oggetto della ricerca;
- b. data e durata;
- c. i prelievi di materiale vivente o non vivente eventualmente necessari;
- d. l'impiego di particolari apparecchiature e/o metodologie;
- e. le aree del Parco interessate alle indagini.

3. Nel caso in cui la richiesta ottenga la prescritta autorizzazione, lo studente potrà avere libero accesso al Parco e potrà farvi la ricerca secondo il programma stabilito. L'Ente Parco si riserva di porre comunque limitazioni, in caso di necessità, ed in qualsiasi momento, sui punti c) e d) del precedente punto 2.

4. Per tutte le attività di tirocinio e attività di tesi, l'Ente Parco affida lo studente ad un responsabile del Parco che si occupa degli argomenti trattati e dell'organizzazione logistica.

5. Sia il relatore, che il tutor del tirocinio, che lo studente si devono impegnare a consegnare all'Ente Parco una copia formato elettronico della tesi o altro materiale prodotto.

6. Gli studenti potranno, su richiesta essere autorizzati a servirsi delle attrezzature del Parco esistenti sul posto (cartografia, biblioteca, documentazione scientifica ecc.) secondo le modalità da definirsi caso per caso. Potranno anche essere autorizzati ad alloggiare nei locali dell'Ente Parco (Foresterie) ove questi risultino disponibili, per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle ricerche.

7. Sulla base di accordi specifici presi caso per caso verranno stabilite le modalità con cui debbano essere consegnati all'Ente Parco parte del materiale significativo raccolto e copia delle foto realizzate durante la ricerca (che verranno comunque utilizzate dall'Ente con menzione dell'autore per soli fini interni didattici e documentativi).

8. Nella pubblicazione dovrà essere fatto espresso riferimento alla collaborazione prestata dall'Ente Parco Nazionale dell'Asinara. L'Ente Parco si riserva il diritto di far stampare il numero di estratti che riterrà opportuno per i propri fini divulgativi.

12. Il documento deve essere inviato anche in formato elettronico editabile all'indirizzo di posta: parco@asinara.org, indicando in oggetto la seguente dicitura "Titolo dell'Attività o di Tesi – versione editabile – Nome del Struttura di ricerca di riferimento ”.

Art. 18 Disciplina delle attività di riprese fotografiche, cinematografiche e televisive

1. L'Ente Parco Nazionale Isola dell'Asinara valorizza e promuove il suo territorio e i suoi beni immobili e mobili, anche attraverso attività culturali quali le riprese fotografiche, cinematografiche e televisive.

2. Le riprese fotografiche, cinematografiche e televisive commerciali, editoriali e pubblicitarie, salvo casi di prevalente interesse pubblico all'informazione, devono essere preventivamente autorizzate dal Parco.

3. L'istanza di autorizzazione all'Ente Parco, deve essere presentata almeno 15 giorni prima dell'inizio delle riprese. L'Ente Parco si riserva il diritto di indicare di volta in volta, nell'autorizzazione, eventuali prescrizioni nell'esecuzione delle attività disciplinate dal presente articolo.

4. Le riprese sono consentite secondo le disposizioni e le limitazioni indicate dal Parco all'atto dell'autorizzazione, senza arrecare disturbo alla fauna e alla e all'ambiente naturale del Parco Nazionale

Parco Nazionale dell'Asinara
Area Marina Protetta "Isola dell'Asinara"

dell'Asinara.

5. Il personale di vigilanza può impedire l'esecuzione e la prosecuzione delle attività di cui al presente articolo, ove in contrasto con le finalità dell'Ente Parco.

6. Chiunque effettui riprese fotografiche e video professionali, autorizzate ai sensi del presente regolamento è tenuto a consegnare copia delle fotografie e dei video realizzati all'Ente Parco. Il materiale consegnato potrà essere utilizzato dall'Ente Parco per finalità promozionali, divulgative, educative e in generale non lucrative; in taluni casi sarà espressamente indicato il nome dell'autore.

7. La pubblicazione e produzione dei materiali fotografici e audiovisivi deve riportare per esteso il nome del Parco Nazionale dell'Asinara – Area Marina Protetta "Isola dell'Asinara".

8. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle attività previste al comma 2 del presente articolo, i richiedenti devono versare al Parco un corrispettivo a titolo di diritto-secondo le modalità indicate qui di seguito:

Attività	Corrispettivo giornaliero
Riprese cinematografiche e televisive	Da € 500,00 a € 1000,00
Riprese fotografiche	Da € 300,00 a € 600,00
Riprese pubblicitarie video e/o fotografiche	Da € 1.500 a € 5.000

9. L'Ente Parco, sulla base degli importi sopra riportati, determina l'importo da applicare per l'esecuzione delle riprese fotografiche, cinematografiche e televisive.

10. Qualora l'esecuzione delle attività disciplinate dal presente articolo siano effettuate nel diritto di cronaca o nei casi in cui l'Ente Parco ritenga possano essere utili per la valorizzazione e promozione dell'immagine del Parco, queste sono esenti dal pagamento delle tariffe sopra riportate.

11. In caso di riprese non autorizzate si applicano le sanzioni amministrative previste dal 2° comma dell'art. 30 della L. 6 dicembre 1991 n 394, oltre al risarcimento dei danni eventualmente procurati.

Art. 19 Introduzione cani e gatti e altri animali da compagnia

2. Su tutto il territorio del Parco Nazionale dell'Asinara non è consentito introdurre cani, gatti e altri animali da compagnia, nelle more della pubblicazione del Regolamento del Parco.

1. Non sono soggetti alle restrizioni di cui ai commi precedenti:

- a. i cani utilizzati nelle operazioni di soccorso;
- b. i cani guida per i non vedenti e di accompagnamento per i diversamente abili;
- c. i cani utilizzati per motivi scientifici e per il recupero di animali feriti, previa autorizzazione dell'Ente Parco.

Art. 20 Divieto di transito notturno con autoveicoli

1. Per non recare disturbo alla fauna del Parco, per l'assenza dei servizi di pronto intervento, per problemi legati alla viabilità, le visite con automezzi sono vietate all'esterno delle aree urbane, così come definite dal Piano del Parco, nel periodo compreso tra il tramonto e l'alba.

Art. 21 Divieto di fumo e deposito rifiuti

1. Per motivi di sicurezza, su tutto il territorio del Parco non è consentito fumare, fatta eccezione nelle zone urbane di Cala Reale e Cala d'Oliva e Fornelli.



Parco Nazionale dell'Asinara
Area Marina Protetta "Isola dell'Asinara"

2. All'interno delle aree urbane è obbligatorio l'uso di posacenere.
3. È severamente vietato abbandonare qualsiasi tipo di rifiuto. Tutti i rifiuti prodotti potranno essere conferiti solo presso il compattatore ubicato presso Cala Reale o allontanati secondo le disposizioni di legge.
4. Tutti i titolari di autorizzazione per la fruizione del Parco e dell'AMP, hanno l'obbligo di controllare le aree in cui stazionano i propri clienti, ed informare delle norme del Parco e dell'AMP e del divieto di deposito di rifiuti presso i Centri Visita del Parco.

Art. 22 Sospensioni e revoca delle autorizzazioni

1. L'infrazione a qualsiasi norma in vigore all'interno del Parco Nazionale dell'Asinara sarà sanzionata ai sensi dell'art. 30 comma 2 della legge 06/12/1991 n. 394, secondo la procedura di cui alla L. 24 novembre 1981 n. 689.
2. In caso di accertamento della violazione delle disposizioni previste dal D.P.R. istitutivo del Parco Nazionale dell'Asinara e del presente Disciplinare, sono immediatamente sospese le autorizzazioni rilasciate dall'Ente Parco, indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle norme vigenti, secondo le seguenti modalità:
 - a. Prima infrazione: lettera di richiamo;
 - b. Seconda infrazione: sospensione autorizzazione per tre giorni;
 - c. Terza infrazione: revoca dell'autorizzazione per l'anno in corso.
3. La contestazione potrà essere fatta anche dal personale dell'Ente Parco.

Art. 23 Coordinate Bancarie e indirizzi di riferimento

1. I versamenti devono essere effettuati a favore di:
Ente Parco Nazionale dell'Asinara, via Josto, 7 - 07046 Porto Torres (SS)
Banco di Sardegna – Agenzia di Porto Torres
CAUSALE: Nome della ditta e Partita Iva o Codice Fiscale e tipologia di visita.

Codice Paese		CIN IBAN		CIN	ABI					CAB					CONTO CORRENTE											
I	T	3	5	Z	0	1	0	1	5	8	5	0	3	0	0	0	0	0	7	0	2	6	6	3	0	9

2. Le domande potranno essere consegnate presso l'ufficio protocollo dell'Ente Parco Nazionale dell'Asinara, in via Josto 7 – Porto Torres tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 11.00.

Art. 24 Composizione del documento

3. Il presente documento è composto da 24 (ventiquattro) articoli e da numero di 4 (quattro) allegati denominati:
 - a. Allegato A: Istanza per l'ottenimento dell'Autorizzazione all'esercizio di attività nel Parco Nazionale dell'Asinara;
 - b. Allegato B: Istanza per l'ottenimento dell'Autorizzazione all'esercizio di Attività di Educazione Ambientale e allo Sviluppo Sostenibile;
 - c. Allegato C: Individuazione delle aree a parcheggio;
 - d. Allegato D: Zonizzazione del Parco Nazionale dell'Asinara e Area Marina Protetta "Isola dell'Asinara" secondo il Piano del Parco.